Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 10 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 10 LUGLIO 1941-XIX:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Concorso a 14 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).
Concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in elettrotecnica.
Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.
Concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.
Concorso a 3 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.
Concorso a 50 posti di segretario in prova.
Concorso a 15 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.
Concorso ad un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici.
Concorso a 13 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.
Concorso a 13 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.
Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.
Concorso a 90 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.
Concorso a 10 posti di sorvegliante lavori in prova.
Concorso a 8 posti di aiutante disegnatore in prova.

(2660)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 76-1, addì 6 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 191-92), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 17 aprile 1930 e 20 aprile 1933, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia ad Ardizzone Alberto fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 77-1, addì 9 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 192-93), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1932, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Aulenti Nicolò di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 97-1, addì 8 gennaio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 232-33), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 agosto 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Ciocchi Giuseppe di Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 79-1, addì 9 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 194-95), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 ottobre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a D'Onofrio Vincenzo fu Simone.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 80-1, addì 9 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 195-96), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 novembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Favero Arnaldo di Arturo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 25 novembre e 12 dicembre 1940-XIX (registrati al Controllo generale col n. 90-1 e 91-1, addì 21 e 23 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 207-8-9), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 gennaio 1909 e 3 giugno 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Saroldi Icadio fu Ettore.

(2661)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1941-XIX, registro n. 27 Aeronautica, foglio n. 251, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO.

DE SALVIA Marcello, da La Spezia, Sergente pilota (*alla memoria*). — Superbo pilota da caccia, in quattro mesi di intensa attività sul fronte Greco-Albanese effettuava più di cento azioni di guerra partecipando alle missioni più arrischiate del suo reparto e a travolgenti mitragliamenti contro munitissime postazioni nemiche. In tre combattimenti aerei sostenuti dal suo gruppo contro preponderanti forze avversarie da caccia e da bombardamento, fedele gregario e magnifico combattente, lottava con intrepida aggressività abbattendo un caccia e cooperando all'abbattimento di altri otto avversari. Il quattro marzo, di scorta ad una nostra formazione navale, durante un aspro combattimento contro soverchiante caccia nemica prodigandosi oltre ogni limite, dopo aver contribuito all'abbattimento di cinque avversari, con magnifico slancio inseguiva ed attaccava un velocissimo caccia nemico e, mentre in piena azione, riusciva a colpirlo ed abbatterlo, una raffica nemica lo fulminava al suo posto di vittoria e di gloria. — Cielo di Albania, 5 novembre 1940-4 marzo 1941-XIX.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

CARAPEZZA Enrico, da Petralia Sottana (Palermo), Sottotenente pilota (*alla memoria*). — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento terrestre già precedentemente distintosi, dopo aver sfidato durante l'attacco ad una importante formazione navale nemica la violentissima reazione antiaerea, era assalito da quattro velivoli da caccia. Impegnava l'impari lotta con indomito coraggio abbattendone uno. Stretto d'appresso dagli altri tre e colpito ripetutamente, precipitava con il velivolo in fiamme, dando la giovanissima vita in olocausto per la grandezza della Patria. — Cielo del Mediterraneo, 29 giugno 13 luglio 1940-XVIII.

MENEGHEL Attilio, da Feltre (Belluno), Tenente pilota (*alla memoria*). — Ardimentoso pilota da caccia, in numerose missioni belliche compiute sui fronti di Grecia dava sempre ampie prove di coraggio e di alto sentimento del dovere. Il 19 novembre, alla testa di una pattuglia di protezione delle nostre truppe impegnate in aspra battaglia, avvertita la presenza di numerosi caccia nemici, si lanciava all'attacco e combattendo con sovrumano valore scompaginava e colpiva ripetutamente la formazione avversaria. Nell'impari lotta che destava l'ammirazione delle truppe sottostanti colpito da una raffica avversaria, cadeva da prode, dando esempio delle più elette virtù militari. — Cielo di Coritza (Albania), 2-19 novembre 1940-XIX.

BRUSA Pietro, da Villamiraglio (Alessandria), Sergente maggiore pilota. — Pilota abile ed ardito, di provato valore, confermava le sue doti di combattente e di pilota partecipando a numerose e rischiose missioni belliche portate sempre brillantemente a termine. Incurante di ogni pericolo, affrontando ogni rischio e superando ogni difficoltà dava esempio costante di coraggio e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 31 luglio-19 novembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO.

BRUNO Luigi, da Motta S. Anastasio (Catania), Maresciallo pilota (*alla memoria*). — Pilota di velivolo da bombardamento terrestre, chiedeva ed otteneva di partecipare ad una rischiosa missione bellica. Subito dopo il bombardamento di numerose navi da guerra che avevano sferrato una violentissima reazione contraerea, attaccato da quattro velivoli da caccia, cooperava con abilità e sprezzo del pericolo all'abbattimento di uno di essi, ma stretto dappresso dagli altri tre precipitava col velivolo in flamme. — Mediterraneo Orientale, 13 luglio 1940-XVIII.

COLASANTI Elio, da Roma, Aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava con fede ed ardimento ad una azione contro numerose navi da guerra nemiche. Attaccato il proprio velivolo da quattro aerei da caccia cooperava all'abbattimento di uno di essi. Poi sopraffatto nella impari lotta contro i rimanenti, precipitava col velivolo in fiamme. — Rodi, 13 luglio 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA.

IERDI Archimede, da Savona, Primo aviere marconista (*alla memoria*). — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava con fede ed ardimento ad una azione contro numerose navi da guerra nemiche. Attaccato il proprio velivolo da quattro aerei da caccia, cooperava all'abbattimento di uno di essi. Poi sopraffatto nella impari lotta, precipitava col velivolo in fiamme. — Cielo di Rodi, 13 luglio 1940-XVIII.

NANNARONE Guido, da Scanno (Aquila), Primo aviere armiere (*alla memoria*). — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava con fede ed ardimento ad una azione contro numerose navi da guerra nemiche. Attaccato il proprio velivolo da quattro aerei da caccia, cooperava all'abbattimento di uno di essi. Sopraffatto nell'impari lotta, precipitava col velivolo in fiamme. — Rodi, 13 luglio 1940-XVIII.

RAGUSA Carmelo, da Militello (Catania), Primo aviere armiere. — Primo aviere armiere, entusiasta e ardito, partecipava a diverse missioni belliche, contribuendo efficacemente alla buona riuscita delle missioni stesse. In ogni circostanza e di fronte ad ogni rischio si dimostrava combattente coraggioso ed abilissimo specialista. — Cielo del Mediterraneo, 20 giugno-12 novembre 1940-XIX.

(2596)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1941-XIX, n. 608.

Nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuta la urgente necessità, per motivi di carattere finanziario, di emanare nuove norme in ordine ai beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, è soppresso.

Art. 2.

Con decreti Reali, emanati ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, possono essere dettate norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America o comunque per disciplinare gli interessi di dette persone in Italia anche in deroga alle disposizioni già emanate e possono essere stabilite sanzioni penali nei limiti massimi di quelle indicate nell'art. 6 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — CIANO — GRANDI — TASSINARI — HOST-VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 609.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sulla organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, quale risulta sostituito dall'articolo unico del R. decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 652, e modificato dall'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1938-XVI, n. 1187, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

« Presidente:

un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata o comandante di corpo d'armata in servizio permanente.

« Membri effetivi:

« Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:

due generali del Regio esercito in servizio permanente;
un ammiraglio in servizio permanente;

un generale della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

« Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:

tre ammiragli in servizio permanente;

un generale della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

« Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:

tre generali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo;

un ammiraglio in servizio permanente.

« Quando trattisi di proposte di competenza del Ministro per l'Africa Italiana, fa parte della Commissione — costituita nella prima delle tre forme sopra specificate — in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'Ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana, oppure un ufficiale generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana in servizio permanente effettivo se trattisi di proposte concernenti personale appartenente al Corpo stesso; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali che abbiano prestato servizio in Colonia.

« Quando trattisi di proposte concernenti personale dipendente dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fa parte della Commissione — costituita in una delle tre forme sopra indicate a seconda che il personale suddetto provenga dalle Forze in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica — un ufficiale generale della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, in sostituzione:

a) di uno dei membri effettivi ufficiali generali del Regio esercito, se la Commissione è costituita nella prima forma;

b) di uno dei membri effettivi ufficiali ammiragli della Regia marina, se la Commissione è costituita nella seconda forma;

c) di uno dei membri effettivi ufficiali generali della Regia aeronautica, se la Commissione è costituita nella terza forma.

« Quando trattisi di proposte relative a militari appartenenti a Forze diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le Forze militari cui i proposti appartengono e di un membro per l'altra Forza militare.

« Alla nomina del presidente e dei membri effettivi della Commissione si provvede rispettivamente con decreti dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, da registrare alla Corte dei conti.

« Con gli stessi decreti si provvede pure, da parte di ciascuno dei detti Ministri, alla nomina di due membri supplenti.

« Alla nomina del membro effettivo ufficiale generale della M. V. S. N. e del relativo membro supplente, si provvede dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica e d'intesa col Comando generale della M. V. S. N., con decreto da registrare alla Corte dei conti ».

Art. 2.

A decorrere dal 28 luglio 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale guerra, possono far parte della Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, e successive modificazioni, anche generali ed ammiragli delle categorie in congedo, richiamati in temporaneo servizio attivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1941-XIX.
Atti del governo, registro 435, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 610.

Modificazioni alla pianta organica del Regio Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2187, che ordina il R. Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara;

Considerata l'opportunità di modificare la pianta organica del R. Istituto tecnico industriale suindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituito presso il R. Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara un posto di ruolo per vice segretario economo (gruppo *B* grado 12°) in aggiunta a quello già previsto dalla parte seconda della tabella organica annessa allo statuto approvato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2187.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data due dei quattro posti per applicati di segreteria incaricati, previsti dalla parte seconda della stessa tabella organica indicata nel precedente articolo sono soppressi e in sostituzione è istituito un posto per applicato di segreteria di ruolo (gruppo *C* gradi dal 13° al 12°).

Con la stessa decorrenza la tabella organica del predetto istituto approvata con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2187 è sostituita da quella allegata al presente decreto vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BODRERO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 18. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA
del Regio Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara.

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, Gruppo e Grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Gruppo *A* Grado 6°	—	—
Istituto tecnico.				
2. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore. Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. Lingua straniera	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi superiori e nelle due classi del corso preparatorio.
4. Matematica	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
5. Matematica - Fisica	1	Id.	—	Matematica in una classe di un corso superiore. Fisica in tutte le classi dei corsi superiori.
6. Meccanica	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi superiori con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica e delle macchine nella Scuola tecnica annessa.
7. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio macchine in tutte le classi dei due corsi superiori. Disegno nella prima e seconda classe di un corso superiore.
8. Chimica	1	Id.	—	Nei due corsi superiori con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nei due corsi superiori e nelle due classi del Corso preparatorio.
9. Disegno	1	Id.	—	Nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso superiore e nella 4ª classe meccanici.
10. Elettrotecnica (generale) Laboratorio di elettrotecnica	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso superiore.
11. Tecnologia meccanica - Laboratorio Tecnocolgico	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore.
12. Lettere italiane - Italiano e storia	—	—	2	—
13. Geografia	—	—	1	—
14. Elementi di diritto	—	—	1	—
15. Elettrotecnica (impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche tecnologia relativa) Disegno (nella quarta classe elettricisti)	—	—	1	—
16. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	—	—	1	—
Scuola tecnica.				
17. Cultura Generale (Italiano, storia, geografia e cultura fascista)	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola con l'obblibo dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe del Corso preparatorio dell'Istituto.
18. Matematica - Elementi di fisica e di chimica	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
19. Disegno professionale	1	Id.	—	Nella specializzazione per meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
20. Tecnologia - Laboratorio tecnologico	—	—	1	—

PRESIDENZA Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, Gruppo e Grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
21. Elementi di elettrotecnica nella Scuola Tecnica. Elettrotecnica e impianti elettrici. Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni. Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti della Scuola)	—	—	1	—
22. Religione (nell'Istituto e nella Scuola)	—	—	1	—

II — PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e Grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo *B* Gradi dal-l'11° al 9°	—	—
2. Capo officina per le macchine utensili	2	Id.	—	—
3. Capo officina per l'aggiustaggio	2	Id.	—	—
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	—
5. Capo officina fonditore . .	1	Id.	—	—
6. Capo officina elettricista . .	1	Id.	—	—
7. Capo officina per l'aggiustaggio	4	Gruppo *B* Gradi dal-l'11° al 10°	—	—
8. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	—
9. Capo officina montatore motorista	—	—	1	—
10. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo *C* Grado 12°	—	—
11. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	—
12. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Gruppo *C* Grado 12°	—	—
13. Sottocapo officina	—	—	1	—
14. Segretario economo	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	—
15. Vice segretario	2	Gruppo *B* Grado 12°	—	—
16. Applicati	1	Gruppo *C* Grado dal 13° al 12°	—	—
17. Applicati	—	—	2	—

III — PERSONALE DI SERVIZIO

QUALIFICA	Numero	NOTE
Bidelli	9	Il personale di servizio è assunto con contratto di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. **611.**

Norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, sulla concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente;

Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei fondi destinati al pagamento dell'assegno speciale concesso agli ufficiali del Regio esercito dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è affidata, sotto la vigilanza del Ministero della guerra, al Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali del Regio esercito » costituito a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712.

Il Consiglio di amministrazione, per lo svolgimento della gestione, si avvale dell'apposita sezione esecutiva dell'Ente costituita presso l'Ufficio di amministrazione di personali militari vari.

La gestione è tenuta separata da quella regolata dal R. decreto 19 novembre 1931-X, e perciò le entrate e le spese formano oggetto di distinte contabilità e di bilanci diversi.

Art. 2.

Costituiscono entrate per la gestione:

a) i proventi derivanti dall'aumento al 2 %, per effetto dell'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, della ritenuta dell'1 % stabilito dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sullo stipendio lordo degli ufficiali iscritti alla « Cassa ufficiali »;

b) gli interessi dei proventi di cui alla lettera a) e quelli del patrimonio della gestione.

L'importo delle ritenute, di cui alla lettera a) del precedente comma, è corrisposto alla « Cassa ufficiali » con le stesse modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712.

Art. 3.

Le anticipazioni di fondi da parte dello Stato previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, saranno disposte negli esercizi nei quali la gestione non è in grado di far fronte al pagamento dell'assegno speciale con le entrate di cui al precedente art. 2 e con il patrimonio della « gestione assegno speciale ».

Art. 4.

Negli esercizi in cui dal bilancio preventivo emerga la necessità di una anticipazione statale, la Cassa ufficiali, tramite il Ministero della guerra, ne dà comunicazione al Ministero delle finanze.

Esaminata la proposta, il Ministero delle finanze dispone lo stanziamento occorrente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per consentire il periodico pagamento dell'assegno speciale, il Ministero della guerra dispone sullo stanziamento anzidetto il versamento di acconti mensili alla « Cassa ufficiali ».

Alla fine dell'esercizio si determina l'esatto ammontare dell'anticipazione statale con il decreto interministeriale previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, e si effettua il conguaglio con gli acconti versati durante l'esercizio ai sensi del precedente comma.

Art. 5.

Le entrate della gestione sono destinate al pagamento:

a) dell'assegno speciale stabilito dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371;

b) delle spese di funzionamento della gestione.

Art. 6.

Costituiscono patrimonio della gestione:

a) gli avanzi di esercizio delle precedenti gestioni;

b) ogni altra sopravvenienza attiva di competenza della « gestione assegno speciale » o ad essa specificatamente destinata.

Il patrimonio della gestione è investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, previa autorizzazione del Ministero della guerra.

Spetta al Consiglio d'amministrazione della « Cassa ufficiali » di proporre di volta in volta che si rendano necessari, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei titoli costituenti il patrimonio della gestione.

Art. 7.

L'assegno speciale compete, dal 1° gennaio 1940-XVIII, agli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente ed ai mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio:

a) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 118 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

b) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII, in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato art. 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

c) collocati dal 1° gennaio 1940-XVIII, nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, con l'osservanza delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371;

d) collocati in ausiliaria dal 7 giugno 1934-XII al 31 dicembre 1939-XVIII:

per cessato periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o fuori organico;

per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Ai predetti ufficiali l'assegno speciale spetta soltanto dal giorno in cui cessa la corresponsione dell'indennità di posizione ausiliaria.

L'assegno speciale compete, altresì, dal 1° agosto 1940, agli ufficiali trasferiti a domanda dalla posizione di fuori quadro o fuori organico nella riserva, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 8.

L'assegno speciale è ridotto a metà nei casi di sospensione dal grado e per la durata della sospensione, salvo la corresponsione dell'altra metà qualora la sospensione venga revocata.

Art. 9.

L'assegno speciale non compete:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e nella successiva posizione di riposo con o senza iscrizione nella riserva;

b) durante i richiami in servizio, con assegni, di qualsiasi durata;

c) agli ufficiali incorsi nella perdita del grado;

d) agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro o fuori organico che continueranno a permanere nelle categorie stesse;

e) agli ufficiali che, nell'anno 1940, siano stati immessi, a domanda, nelle categorie fuori quadro o fuori organico.

Art. 10.

L'assegno speciale non è pensionabile, nè riversibile, nè soggetto a cessione, sequestri o pignoramenti, in conformità delle norme sulla cessione, insequestrabilità ed impignorabilità degli stipendi, pensioni ed assegni degli impiegati dello Stato.

Sono compensabili con detto assegno gli aventuali debiti verso la « gestione assegno speciale ».

Art. 11.

L'assegno speciale, nelle misure stabilite dall'art. 2 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, è corrisposto in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto, a decorrere dalla data del passaggio nella riserva per gli ufficiali aventi grado sino a tenente colonnello compreso, e dalla data di cessazione dal godimento dell'indennità speciale prevista dall'art. 48 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, per i colonnelli e gli ufficiali generali.

Il pagamento è eseguito al netto delle ritenute erariali alla fine di ogni mese, dai Comandi dei distretti militari che hanno in forza amministrativa gli ufficiali, mediante emissione di assegno di conto corrente postale localizzato o di postagiro per i creditori titolari di conto corrente postale od anche in contanti.

Per i trasferiti di sede durante il mese non si fa luogo a pagamento parziale.

Tale forma di pagamento si effettua soltanto in caso di morte dell'ufficiale titolare dell'assegno speciale, ai sensi dell'art. 299 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ogni mese i distretti militari invieranno alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » la richiesta dei fondi necessari per il pagamento dall'assegno speciale. La « Cassa ufficiali » trasmetterà tempestivamente i fondi richiesti, mediante versamento su di un apposito conto corrente postale intestato al « Distretto militare - Gestione assegno speciale ».

Alla fine di ogni trimestre, con elenco riepilogativo compilato su apposito stampato, in duplice copia, i Comandi di distretto rendono conto alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » dei pagamenti eseguiti. Al predetto elenco devono essere allegati i certificati di allibramento relativi o le ricevute per quietanza per i pagamenti eseguiti in contanti.

Il distretto militare competente effettua il pagamento dell'assegno speciale sulla base della scheda personale da inviare dalla « Cassa ufficiali del Regno esercito », non appena l'ufficiale entra in godimento dell'assegno speciale o lo riprende dopo l'eventuale sospensione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371.

Altra scheda per ogni ufficiale è tenuta aggiornata dalla « Cassa ufficiali del Regio esercito ».

Nei casi di trasferimento di ufficiali in godimento dell'assegno speciale dall'uno all'altro distretto, il distretto perdente invia la scheda relativa a quello ricevente, richiedendone dichiarazione di ricevuta da trasmettere alla « Cassa ufficiali del Regio esercito ». Sulla scheda e sulla ricevuta è indicato il provvedimento col quale è stato disposto il trasferimento.

Art. 13.

Ogni ufficiale avente diritto all'assegno è distinto da un numero che viene stabilito dalla « Cassa ufficiali del Regio esercito ».

Detto numero distingue l'ufficiale in tutti i documenti relativi alla corresponsione dell'assegno speciale.

Art. 14.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, tenuto conto dell'ammontare degli assegni pagati, la « Cassa ufficiali del Regio esercito » provvede al versamento in Tesoreria delle ritenute erariali fatte agli ufficiali.

Art. 15.

L'ente militare che amministra l'ufficiale all'atto del passaggio nella riserva o di ricollocamento nella riserva, qualora l'ufficiale sia stato richiamato, deve inviare alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » lo stralcio del di lui stato di servizio con la dichiarazione del domicilio eletto rilasciata dall'interessato.

La « Cassa ufficiali del Regio esercito », dopo aver promossa ed ottenuta la parificazione della copia dello stato di servizio, con l'originale esistente presso il Ministero della guerra, dispone per il pagamento dell'assegno speciale, inviando al distretto militare competente la scheda che vale come autorizzazione di pagamento.

In caso di morte dell'ufficiale il distretto restituisce alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » la scheda corredata del certificato di morte dell'ufficiale.

In caso di sospensione dell'assegno la scheda viene restituita alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » per essere custodita e rimessa, con l'eventuale ripresa del pagamento dell'assegno speciale, al competente distretto.

Art. 16.

A cura della « Cassa ufficiali del Regio esercito » saranno impartite alle Amministrazioni militari le norme particolari per la contabilizzazione e giustificazione dei pagamenti relativi.

Per tutti i documenti da presentare dall'ufficiale alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » per ottenere il pagamento dell'assegno speciale, valgono le disposizioni di cui all'art. 14 del R. decreto 19 novembre 1931-IX, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare degli ufficiali del Regio esercito.

Disposizione transitoria.

Art. 17.

L'ufficiale avente diritto all'assegno speciale in virtù dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 371, per ottenere l'inizio del pagamento dell'assegno, deve inviare la relativa domanda alla « Cassa ufficiali del Regio esercito » tramite l'ente militare che lo amministra all'atto della pubblicazione del presente decreto. Alla domanda deve essere unito, dall'ente militare predetto, lo stralcio dello stato di servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 612.

Varianti alla composizione delle Commissioni di esame per l'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito in legge nella legge 14 giugno 1928, n. 1488;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1926;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1926, è abrogato.

Art. 2.

Le Commissioni di esame per l'avanzamento a scelta ai gradi di centurione e seniore della Milizia nazionale portuaria sono presiedute dal comandante della Milizia nazionale portuaria e sono formate dal capo di stato maggiore della Milizia nazionale portuaria stessa, dall'ufficiale superiore capo dell'Ufficio amministrativo, da altro ufficiale superiore della Milizia nazionale portuaria e da un ufficiale superiore del Corpo delle Regie capitanerie di porto. Il presidente designa fra i membri un segretario.

Per gli esami di lingue e di cultura giuridico-professionale possono essere aggregati alla Commissione, con diritto a voto, insegnanti di istituti o scuole superiori o medie in numero non superiore a due. All'emanazione delle norme e delle modalità relative agli esami e alla designazione nominale dei componenti le Commissioni di cui sopra, viene provveduto con decreti del Ministro per le comunicazioni da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio*. 20 — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » di pertinenza della ditta Sanguigno Armando di Andrea, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, foglio di mappa 10, particelle 39, 92, foglio di mappa 11, particella 6, per la superficie complessiva di ettari 2.20.20 e con l'imponibile di L. 220,20. Il descritto fondo è diviso in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con la particella 39 del foglio di mappa 10, con la particella 92 dello stesso foglio di mappa e con la particella 6 del foglio di mappa 11. Il primo confina con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la proprietà Carlino Martino fu Clemente, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua. Il secondo confina con le proprietà di Carlino Martino fu Clemente, della Parrocchia di Brezza, di Foresta Francesco di Domenico, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua. Il terzo confina con le strade comunali « Cento Moggia e « Traversa » con le proprietà della Parrocchia di Brezza e di Cerchiello Angela-Rosa fu Gennaro in Caimano.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6500 (seimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 104. — D'Elia

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.

Nomina di un componente della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di materiali radioelettrici, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 155, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici;

Riconosciuta la necessità che della predetta Commissione faccia anche parte un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, dato l'interesse che questa può avere nella soluzione dei problemi inerenti la fabbricazione dei materiali radioelettrici;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai componenti stabiliti dall'art. 3 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1941-XIX citato nelle premesse, farà parte della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione delle licenze di costruzione dei materiali radioelettrici anche un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 2.

Al componente di cui al precedente articolo spetta il compenso stabilito dall'art. 5 del decreto Ministeriale indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

La Commissione potrà invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di altri enti interessati a determinati problemi. Essi però avranno soltanto voto consultivo e non avranno titolo al compenso stabilito dall'art. 5 del decreto sopra citato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

(2693)

Il Ministro: Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Pescara agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pescara, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Pescara allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pescara, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1942)

Distretto di San Valentino in Abruzzo Citeriore

1) Bolognano
2) Caramanico
3) Lettomanoppello
4) Manoppello
5) Salle
6) Sant'Eufemia a Maiella
7) San Valentino in Abruzzo Citeriore
8) Serramonacesca
9) Turrivalignani

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1943)

Distretto di Popoli

1) Alanno
2) Bussi sul Tirino
3) Castiglione a Casauria
4) Corvara
5) Pescosansonesco
6) Pietranico
7) Popoli
8) Tocco da Casauria
9) Torre de' Passeri

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1944)

Distretto di Pescara

1) Cappelle sul Tavo
2) Cepagatti
3) Città Sant'Angelo
4) Elice
5) Montesilvano
6) Pescara
7) Pianella
8) Rosciano

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1945)

Distretto di Penne

1) Collecorvino
2) Farindola
3) Loreto Aprutino
4) Montebello di Bertona
5) Moscufo
6) Penne
7) Picciano

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di Catignano

1) Brittoli
2) Carpineto della Nora
3) Catignano
4) Civitaquana
5) Civitella Casanova
6) Cugnoli
7) Nocciano
8) Vicoli
9) Villa Celiera

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2687)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Meldola (Forlì).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Forlì, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Meldola (Forlì), della estensione di ettari 535, delimitata dai confini sotto elencati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 30 giugno 1944-XXII.

Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa, l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

a nord, fiume Voltre;
a sud, fiume Viti;
ad est, la Ribalta, Cà Taddei, Castello e fosso Valle;
ad ovest, fiume Viti.

Il Comitato provinciale della caccia di Forlì provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Tassinari

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Cadino, comune di Breno (Brescia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Brescia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Monte Cadino, comune di Breno (Brescia), della estensione di ettari 3000 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 30 giugno 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

a nord, da Cima Gallina seguendo il confine con il comune di Ceto Cerveno toccando Cima Laione, Monte Listino fino al Monte del Gello;

a est, dal Monte del Gello si segue il confine con la provincia di Trento fino all'incontro del confine col comune di Bagolino sul Monte Boia;

a sud, dal Monte Boia si segue il confine del comune di Bagolino col comune di Breno fino all'incontro con la strada Breno-Bienno-Passo di Croce Domini-Bagolino. Da questo punto si segue la strada fino al km. 18;

a ovest, dal km. 18 si segue lo spartiacque che tocca M. Paletti, M. Mattone, M. Cadino, Passo di Val Fredda, M. Fregone, Cima di Terre Fredde, Cima Galline, comunicando lungo il confine fra il comune di Breno e il comune di Ceto Cerveno.

Il Comitato provinciale della caccia di Brescia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Tassinari

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Spilimbergo (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Udine, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Spilimbergo (Udine), della estensione di ettari 930, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 30 giugno 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

a nord, strada comunale che si diparte da Lestans e raggiunge l'abitato di Valeriano;

ad est, strada comunale che partendo da Valeriano raggiunge la stazione ferroviaria di Valeriano, indi seguendo la ferrovia Casarsa-Gemona fino all'incrocio di questa con la strada provinciale Spilimbergo-Maniago;

a sud, strada provinciale Spilimbergo-Maniago partendo dall'incrocio di questa con la ferrovia Casarsa-Gemona sino all'abitato di Istrago;

ad ovest, strada comunale che, partendo da Istrago passa per Vacile e raggiunge Lestane.

Il Comitato provinciale della caccia di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1941-XIX.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella « XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo » che si terrà a Milano dal 29 novembre all'8 dicembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente del Comitato esecutivo della XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX che approva il Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1941;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali, che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 29 novembre alli 8 dicembre 1941-XX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2691)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 8 luglio 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII, sottoscritti nell'A.O.I., e l'assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti.

(2710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21861 del 24 maggio 1941-XIX, il signor Finzi Alessandro fu Guido e fu Luigia Becker, nato a Mantova il 13 gennaio 1888, residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Furnari » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Clara Sommi Picenardi di Giorgio, nata a Cremona il 29 settembre 1895.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2698)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21861-*ter* del 24 maggio 1941-XIX, il signor Finzi Gian Guido di Alessandro e di Clara Sommi Picenardi, nato a Mantova il 6 gennaio 1916, residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Furnari » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Mori Giovanna di Temistocle nata a Mantova il 20 dicembre 1916 ed alla figlia minore Luisa Finzi di Gian Guido e di Mori Giovanna nata a Mantova il 23 marzo 1940.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2699)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 90 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, 8 febbraio 1940, n. 258, e ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 1940, n. 1727, prorogata con R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

I. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

7531. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Soc. An. Fratelli Galtarossa, con sede in Verona, è autorizzata ad allestire, in Trento, un nuovo impianto per la produzione di ghisa al forno elettrico, oppure di ferro-leghe.

7532. — Decreto Ministeriale 16 giugno 1941-XIX, col quale la S. A. Comasine, con sede in Trento, è autorizzata ad allestire, in Trento, un impianto siderurgico per la produzione di ghisa comune e speciale, e di laminati.

7533. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1941-XIX, col quale la S. A. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento di Lovere (Bergamo) con l'impianto di un reparto per la produzione di ghisa al forno elettrico.

7534. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Soc. An. Fiat - Sezione Ferriere Piemontesi, con sede in Torino, è autorizzata ad installare due forni elettrici per produzione di ferro decarburato e acciai speciali.

7535. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1941-XIX, col quale la Soc. An. Aziende Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, è autorizzata ad impiantare, in S. Gilla (Cagliari), uno stabilimento per la produzione di metalline di rame e rame grezzo.

7536. — Decreto Ministeriale 28 aprile 1941-XIX, col quale la ditta Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nella Zona Industriale di Apuania, un impianto per la produzione annua di tonn. milleduecento di magnesio metallico, nonchè l'impianto per l'ottenimento di sali destinati alla fusione e raffinazione del metallo. Detti sali dovranno essere utilizzati esclusivamente per la produzione di magnesio della Società istante, e non potranno essere venduti sul mercato. La richiesta della Società per allestire un impianto per la produzione di cloro e soda caustica non è accolta.

7536 a). — Decreto Ministeriale 20 giugno 1941-XIX, col quale la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Ilvania (Trieste).

II. — INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE.

7537. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la ditta Trafilerie e Punterie di Cogoleto, con sede in Cogoleto di Savona, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento di Cogoleto, con l'installazione di un impianto per la fusione e laminazione dell'alluminio.

III. — INDUSTRIA DEI REFRATTARI

7538. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1941-XIX, col quale la S. A. Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Genova-Prà un impianto per la produzione di materiale refrattario.

IV. — INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

7539. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Torviscosa (Udine) un impianto per la produzione di fiocco rayon.

7540. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di fiocco rajon in Cesano Maderno.

7541. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Magenta, un impianto per la produzione di fiocco rayon.

7542. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di fiocco rayon in Venaria Reale (Torino).

7543. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di fiocco rayon in Torino Stura.

7544. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Snia Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di fiocco rayon in Pavia.

7545. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la C.I.S.A. Viscosa, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Padova per la produzione di rayon a fibre continue e in fiocco.

7546. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la C.I.S.A. Viscosa, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di fiocco rayon in Rieti.

7547. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Soc. An. «Chatillon», con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento per la produzione di rayon all'acetato di cellulosa ed alla viscosa in Vercelli, un impianto per la produzione di fiocco alla viscosa ad alta resistenza.

V. — INDUSTRIA CHIMICA INORGANICA

7548. — Decreto Ministeriale 19 gennaio 1941-XIX, col quale la ditta «Montecatini» Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso lo stabilimento di Milano-Linate, un nuovo complesso di impianti per la produzione di acqua ossigenata, di persolfato e di perborato di sodio.

VI. — INDUSTRIA DEI FERTILIZZANTI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI

7549. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento in Apuania un impianto per la produzione di uno speciale anticrittogamico denominato «Ramital» a basso tenore in rame.

VII. — INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

7550. — Decreto Ministeriale 9 giugno 1941-XIX, col quale il decreto Ministeriale 26 febbraio 1940 è revocato. La ditta Vincenzo Bonizzoni, con sede in Crema (Cremona), è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Crema un impianto per la produzione di gas acetilene disciolto in bombole.

7551. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la S. A. Ilva - Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire ed esercire in Bagnoli (Napoli) presso la propria cokeria, un impianto di compressione in bombole di gas da destinarsi ad uso carburante.

VIII. — INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA

7552. — Decreto Ministeriale 28 aprile 1941-XIX, col quale la ditta «Nivis» del dott. Luigi Santini e del rag. Michele Ponzi, con sede in Lucca, è autorizzata ad esercire un impianto modificato per l'ottenimento di acido tartarico raffinato e di tartrati vari presso il proprio stabilimento di Lucca. La quota annuale di acido tartarico raffinato che la ditta potrà porre in commercio non potrà superare i 350 q.li.

7553. — Decreto Ministeriale 30 giugno 1941-XIX, col quale la S. A. Vetrocoke, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Porto Marghera, un nuovo impianto di sintesi per alcool metilico ed alcooli superiori, partendo da metano di cokeria.

IX. — INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DEL CARBONE FOSSILE E DERIVATI

7554. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1941-XIX, col quale la S. A. Lavorazione dei Carboni Fossili e loro Sottoprodotti, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Vado Ligure (Savona), per impianto di estrazione di fenolo dalle acque ammoniacali esauste, provenienti della cokeria.

X. — INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI 2ª CATEGORIA

7555. — Decreto Ministeriale 21 aprile 1941-XIX, col quale la S. A. Distillerie Emiliane D.E.S.A., con sede in Ferrara, è autorizzata ad allestire, nella Zona Industriale di Ferrara, una distilleria di 2ª categoria, per produrre alcool a 97° denaturato, tartrato di calcio e vinaccioli.

7556. — Decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX, col quale la Ditta Ferdinando Paglicci Reatelli, con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria, al fine di ottenere alcool buon gusto oltre 95°.

XI. — INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE DELLE RESINE SINTETICHE E DEI MANUFATTI STAMPATI VARI

7557. — Decreto Ministeriale 5 marzo 1941-XIX, col quale la S. A. Vetrocoke, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire nella Zona Industriale di Ferrara, un complesso di impianti per la produzione di carburo di calcio, di derivati vinilici vari e loro manufatti. Il carburo di calcio prodotto non potrà essere venduto a terzi, dovendosi destinare alle sole esigenze interne del nuovo stabilimento di Ferrara.

7558. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la S. A. Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici « F.I.M.I.E. » con sede in Genova, è autorizzata ad installare quattro nuove presse idrauliche, presso il proprio stabilimento per la produzione di articoli tecnici in resine fenoliche sintetiche in Genova.

7559. — Decreto Ministeriale 5 giugno 1941-XIX, col quale il signor Ugo Cattania, di Milano, in nome proprio e per costituenda Società, è autorizzato ad installare in Napoli o provincia, un nuovo stabilimento per la fabbricazione di:

a) materie di ebanite e gomma, con speciale riguardo agli oggetti ed accessori per accumulatori elettrici, pile, impianti elettrici e applicazione di essi;

b) oggetti stampati vari in resine sintetiche.

7560. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1941-XIX, col quale la ditta « Fallersa » Fabbrica Lastre Legno Reintegrato S. A., con sede in Trieste, è autorizzata ad allestire in Villa del Nevoso (Fiume) un nuovo impianto per la fabbricazione di lastre di legno reintegrato.

XII. — INDUSTRIA DELLA CARTA E DEI CARTONI

7561. — Decreto Ministeriale 18 giugno 1941-XIX, col quale la ditta S.A.I.A.M. Soc. An. per le Industrie Agricole Meridionali, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire, in Corigliano Calabro (Cosenza), presso il proprio stabilimento, un impianto per la produzione di cartoni andanti, partendo dalle radici esauste di liquerizia.

XIII. — INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA TERMICA

7562. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1941-XIX, col quale la Soc. An. Forze Endogene Napoletane, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire ntll'Isola d'Ischia, una nuova centrale geotermica.

XIV. — INDUSTRIA DEL FREDDO

7563. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1941-XIX, col quale il decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, è revocato. La Ditta Gennaro Memmoli & C., con sede in Golfo degli Aranci (Sassari), è autorizzata ad allestire in Golfo degli Aranci, una fabbrica di ghiaccio con annessa cella frigorifera. Il ghiaccio prodotto dovrà destinarsi esclusivamente al fabbisogno interno della ditta dedita alla industria della pesca.

(2671)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle « croste » provenienti dalla spaccatura delle pelli bovine ed equine

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 85 del 3 luglio 1941-XIX, in relazione al decreto Ministeriale 31 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno c. a., sulla disciplina della distribuzione delle « croste » provenienti dalla spaccatura delle pelli bovine ed equine, e con riferimento ai prezzi massimi delle pelli conciate, già fissati con circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII, ha stabilito i seguenti prezzi massimi delle « croste » conciate, per le vendite effettuate dalle concerie:

Croste in suola:

1) gropponi interi e mezzi di tutti gli spessori, a kg. L. 19,00;
2) schiappe, a kg. L. 17,00;
3) teste, fianchi e pezzami grandi, a kg. L. 12,50;
4) pezzami piccoli, a kg. L. 10,00.

Groppe - croste rifinite per soffietti:

misura superiore a dmq. 46, spessore da mm. 1 a 1,5, a dmq. L. 0,65.

Groppe - croste rifinite per tomaia (per gambaletti):

misura superiore a dmq. 74, spessore mm. 1,5 - 2,5, a dmq. L. 0,80.

(2712)

Determinazione dei prezzi del gas per alcune città

Il Ministero delle corporazioni ha impartito disposizioni ai competenti prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni affinchè le officine gas delle seguenti città apportino una riduzione di due centesimi a metro cubo sui prezzi del gas da esse prodotto e venduto, dato che, da accertamenti all'uopo compiuti, è risultato che dette officine diluiscono il gas di distillazione del carbon fossile con gas inerti:

Faenza, Pistoia.

(2713)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Mario Scognamiglio, già esercente in Livorno.

Tali marchi recavano il n. 4.

(2694)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1941-XIX - N. 144

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,51	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0534	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile milreis)	—	—	0,9786
Bulgaria (leva)	—	23,58	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	42,746
Germania (reichmark)	7,6045	7,6336	—
Giappone (yen)	—	—	4,4762
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,572
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3374	—
Olanda (fiorino)	—	10,1297	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	381,68	—
Portogallo (scudo)	0,7670	—	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro) (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	76,25
Id. 3,50 % (1902)	73,025
Id. 3 % lordo	53,225
Id. 5 % (1935)	93,30
Redimibile 3,50 % (1934)	73,25
Id. 5 % (1936)	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,80
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,65
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	99,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,80

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della grande Lotteria automobilistica di Tripoli

A) *Primi premi:*

		Serie					
1° Biglietto estr.:		Serie T	n. 41684	— 1°	premio	di L.	3.000.000
2°	»	» K	n. 61197	— 2°	»	»	1.200.000
3°	»	» M	n. 98003	— 3°	»	»	480.000
4°	»	» R	n. 39927	— 4°	»	»	220.000
5°	»	» AE	n. 36487	— 5°	»	»	100.000

B) *Premi da L. 20.000 ciascuno:*

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1°	Biglietto:	Serie A	n. 50871
2°	»	» B	n. 17658
3°	»	» H	n. 25904
4°	»	» I	n. 31457
5°	»	» J	n. 51915
6°	»	» L	n. 99468
7°	»	» O	n. 59580
8°	»	» P	n. 56937
9°	»	» R	n. 81715
10°	»	» R	n. 86780
11°	»	» S	n. 76763
12°	»	» S	n. 84121
13°	»	» AB	n. 89429
14°	»	» AC	n. 14615
15°	»	» AJ	n. 59294
16°	»	» AL	n. 47889
17°	»	» AM	n. 48577
18°	»	» AR	n. 16086
19°	»	» AV	n. 38226
20°	»	» AX	n. 01842

C) *Premi da L. 5.500 ciascuno:*

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1°	Biglietto:	Serie A	n. 78936
2°	»	» B	n. 84673
3°	»	» B	n. 97042
4°	»	» C	n. 67620
5°	»	» D	n. 15937
6°	»	» D	n. 97144
7°	»	» E	n. 07471
8°	»	» E	n. 07590
9°	»	» E	n. 26799
10°	»	» F	n. 13422
11°	»	» F	n. 17622
12°	»	» F	n. 34520
13°	»	» F	n. 89637
14°	»	» G	n. 14618
15°	»	» I	n. 11956
16°	»	» I	n. 25499
17°	»	» I	n. 42198
18°	»	» I	n. 61955
19°	»	» I	n. 84268
20°	»	» I	n. 95351
21°	»	» K	n. 32448
22°	»	» L	n. 52925
23°	»	» L	n. 73941
24°	»	» L	n. 74639
25°	»	» L	n. 79960
26°	»	» L	n. 91253
27°	»	» M	n. 44553
28°	»	» M	n. 46530
29°	»	» M	n. 55055
30°	»	» O	n. 14073
31°	»	» O	n. 81341
32°	»	» P	n. 10093
33°	»	» P	n. 73919
34°	»	» P	n. 84093
35°	Biglietto:	Serie Q	n. 28448
36°	»	» Q	n. 30457
37°	»	» Q	n. 50013
38°	»	» R	n. 52884
39°	»	» R	n. 86826
40°	»	» S	n. 37215
41°	»	» S	n. 84816
42°	»	» S	n. 90590
43°	»	» T	n. 05825
44°	»	» T	n. 16817
45°	»	» T	n. 19977
46°	»	» T	n. 24983
47°	»	» T	n. 95218
48°	»	» U	n. 28142
49°	»	» U	n. 71091
50°	»	» U	n. 73471
51°	»	» V	n. 04754
52°	»	» V	n. 18818
53°	»	» V	n. 29565
54°	»	» V	n. 59677
55°	»	» V	n. 60826
56°	»	» V	n. 76585
57°	»	» X	n. 95029
58°	»	» Z	n. 62589
59°	»	» AA	n. 04337
60°	»	» AA	n. 23544
61°	»	» AA	n. 50297
62°	»	» AA	n. 74029
63°	»	» AC	n. 63777
64°	»	» AD	n. 87639
65°	»	» AE	n. 46766
66°	»	» AE	n. 52893
67°	»	» AE	n. 99841
68°	»	» AF	n. 31141
69°	»	» AG	n. 27860
70°	»	» AG	n. 70147
71°	»	» AG	n. 70574
72°	»	» AJ	n. 16990
73°	»	» AJ	n. 94419
74°	»	» AK	n. 04374
75°	»	» AK	n. 52731
76°	»	» AL	n. 31236
77°	»	» AL	n. 58459
78°	»	» AL	n. 74446
79°	»	» AM	n. 27500
80°	»	» AM	n. 34268
81°	»	» AN	n. 28790
82°	»	» AN	n. 82074
83°	»	» AO	n. 13033
84°	»	» AO	n. 66553
85°	»	» AP	n. 16151
86°	»	» AP	n. 36009
87°	»	» AP	n. 59551
88°	»	» AQ	n. 01567
89°	»	» AR	n. 50528
90°	»	» AT	n. 04777
91°	»	» AT	n. 38731
92°	»	» AT	n. 58177
93°	»	» AT	n. 63392
94°	»	» AU	n. 53816
95°	»	» AU	n. 84477
96°	»	» AU	n. 84838
97°	»	» AU	n. 90781
98°	»	» AX	n. 15587
99°	»	» AZ	n. 09349
100°	»	» AZ	n. 15744

D) *Premi ai venditori:*

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 41684, vincente il 1° premio .... L. 70.000
2. Al venditore del biglietto Serie K n. 61197, vincente il 2° premio .... » 22.000
3. Al venditore del biglietto Serie M n. 98003, vincente il 3° premio .... » 17.000
4. Al venditore del biglietto Serie R n. 39927, vincente il 4° premio .... » 9.000
5. Al venditore del biglietto Serie AE n. 36487, vincente il 5° premio .... » 4.500

E) *A tutti i venditori dei biglietti vincenti un premio di L.* 20.000, *L.* 1000 *ciascuno.*

F) *A tutti i venditori vincenti un premio di consolazione L.* 500 *ciascuno.*

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE LOTTERIE NAZIONALI

approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, modificato con R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220.

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore delle matrici siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX.

p. *Il Ministro per le finanze*
presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali
DE MARTINO

(2652)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella Sezione maschile del Pio Istituto sordo-muti di Pavia

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1) fede di nascita;

2) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico;

3) certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4) stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5) obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 514, 2° comma del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

6) titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

I concorrenti saranno chiamati a tempo opportuno presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria od alla Direzione dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

(2707)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1941-XIX, n. 5812, relativo alla graduatoria delle vincitrici del concorso a n. 16 posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVI, dal quale risulta essere stato attribuito il posto di Ischia (sezione Forio), che in atto non è disponibile, in quanto, durante le more dell'espletamento del concorso, venne coperto per trasferimento dall'ostetrica titolare della condotta della sezione Serrara Fontana (Ischia);

Considerato che pertanto i posti disponibili son ridotti a 15, e che perciò devesi provvedere alla modifica della graduatoria delle vincitrici;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938, viene modificata come segue:

1) Scarano Maria, Resina;
2) Vuotto America, Pomigliano d'Arco;
3) Pieraccini Margherita, Marigliano;
4) Biondi Bice, Mariglianella;
5) Zoccola Elena, Atella (sezione Orta);
6) Gerundo Ilda, Aversa (sezione Cricignano);
7) Cacace Rachele, Calvizzano;
8) Norri Aurora, Cardito;
9) Pontorieri Anna, Grumo Nevano;
10) Nicodemo Anna, Cimitile;
11) Gatto Iolanda, Cervino;
12) Longo Marietta, S. Pietro Infine;
13) Pin Gina, Teano (sezione Versano);
14) Brescia Angelina, Sessa Aurunca (sezione Carcano);
15) Baldini Venere, Sessa Aurunca (sezione Carano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 giugno 1941-XIX

Il prefetto: ALBINI

(2708)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.